

dependenti non ha disposto i preventivi controlli sulla ditta che si è aggiudicata l'appalto —:

quali iniziative intenda intraprendere il ministro interrogato. (3-05575)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

RUZZANTE. — *Al Ministro della difesa.*  
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 101 della legge n. 662 del 1996 e le successive, 31 dicembre 1996 n. 677 e 27 dicembre 1997 n. 449, prevedono la cessione a titolo gratuito di beni mobili ed immobili dello Stato, ivi compresi quelli della difesa, ad organizzazioni di volontariato per esigenze di protezione civile;

modalità e condizioni di cessione devono essere disciplinati da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa;

assicurare mezzi e qualità alla protezione civile del Paese appare una esigenza fondamentale e utile a migliorare la risposta in caso di calamità naturali —:

se il Governo abbia provveduto ad emanare il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

se questo non sia avvenuto, quali siano i motivi di questo grave ritardo, visto che sono passati più di quattro anni dal primo intervento legislativo del Parlamento. (5-07722)

RUZZANTE. — *Al Ministro della difesa.*  
— Per sapere — premesso che:

si sta ormai consolidando la definitiva chiusura della base dell'aeronautica militare 1° Roc di Abano Terme, a seguito del trasferimento dell'Ente in provincia di Ferrara-Poggio Renatico;

la forza armata in questione era molto radicata nel territorio, vista la sua forte presenza fin dalla metà degli anni '50;

in considerazione del fatto che l'amministrazione della difesa si accinge ad inserire nei suoi ordinamenti le donne nel servizio militare volontario, a tale scopo si potrebbe prospettare e sostenere il riutilizzo delle sopracitate strutture come centro di formazione militare femminile;

tale scuola non potrebbe trovare migliore sistemazione, considerato che la struttura è di moderna concezione ed è inserita in un tessuto geografico e socio-culturale che favorirebbe l'affermazione di questo processo di cambiamento nelle forze armate, così tanto sostenuto;

oltretutto, la cittadinanza di Abano Terme rientrerebbe in possesso di un elemento sociale che in passato ha comunque caratterizzato in qualche modo la vita nel territorio;

alla data odierna la struttura è « custodita » a cura del Comando operativo delle forze aeree con sede a Poggio Renatico, nell'attesa di passarla ad altra amministrazione;

per l'ottimo stato di mantenimento delle strutture, dotate di servizi moderni ed efficienti, già da tempo, dicembre '97, alcuni Enti hanno puntato il loro particolare interesse, sono: la provincia, l'università, la 1ª legione carabinieri;

negli ultimi tempi la possibilità che la stessa potesse passare all'Esercito Italiano si è alquanto affievolita, in considerazione del fatto che la struttura verrebbe sotto-utilizzata —:

se il Ministro sia a conoscenza delle disponibilità di questa struttura;

quali siano i programmi e i progetti del ministero della difesa;

se non ritenga utile garantire in tempi rapidi un utilizzo del sito rispondente alle aspettative del territorio. (5-07723)

**RUZZANTE.** — *Ai Ministri della difesa, delle finanze, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge 212/83, norme sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali dell'esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza, sanciva che i sottufficiali arruolati e nella posizione di volontari in ferma obbligatoria di mesi 36, per il passaggio nel servizio permanente effettivo, dovevano, a domanda, partecipare ad un concorso per un numero di posti prestabilito;

questo meccanismo era nato per selezionare, dopo un iter formativo abbastanza lungo (circa cinque anni), il personale in base a criteri di valutazione scolastica rispettivamente ogni tre, sei e nove mesi;

infatti la scuola allievi sottufficiali da dove provengono la grandissima parte dei sottufficiali, oltre ad operare un insegnamento di tipo militaristico con le varie materie pertinenti, ampliava tale iter con le discipline di tipo storico, umanistico e tecnico scientifiche, paragonabili, per intensità, a quanto impartito negli istituti professionali statali di durata quinquennale;

la stessa legge n. 212/83, all'articolo 52, riconosce, se pur in linea di principio, l'equiparazione degli studi effettuati negli istituti militari con quelli svolti negli istituti professionali statali, subordinandone il riconoscimento all'emanazione di un decreto interministeriale di concerto tra i ministeri della difesa, delle finanze, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale;

tale decreto non è mai stato emanato;

questa « dimenticanza » ha procurato di fatto un danno, in termini di carriera a tutto il personale militare che concludeva l'iter formativo presso le scuole militari;

lo stesso articolo concepito per valorizzare la particolare formazione del personale militare, nel riconoscere la possibi-

lità di conseguire il diploma di maturità, appare addirittura riduttivo rispetto alle molteplicità delle discipline impartite all'allievo presso gli istituti militari;

infatti alcune discipline prettamente militari come armi, lavori sul campo di battaglia, topografia, nozioni di chimica, biologia e fisica relativamente alla difesa nucleare biologica e chimica, educazione civica, regolamenti e addestramento individuale al combattimento, contribuiscono alla formazione dell'allievo ben più ampiamente di una qualifica conseguibile presso un istituto professionale di stato e collocano l'iter formativo in un'ottica più vicina ad un diploma di maturità per varietà di insegnamenti impartiti;

le stesse scuole operavano ogni tre, sei e nove mesi una ulteriore selezione in base ai profitti conseguiti dall'allievo su tutte le materie;

il rendimento negativo veniva sanzionato con la esclusione dal corso stesso e il conseguente giudizio di non idoneità ai fini del proseguimento della carriera;

lo stesso articolo 52 della citata legge, ritiene titolo utile, ai fini del conseguimento del diploma di maturità, l'iter scolastico svolto presso le scuole sottufficiali, dando la possibilità di accedere direttamente alla prova di maturità con la sola iscrizione agli esami di stato;

di fatto questa nuova prova al quale sottoporre il militare per aver riconosciuto quanto già di diritto acquisito, sarebbe stata superata con la partecipazione al concorso per il passaggio in spe (servizio permanente effettivo);

il concorso paragonabile ad un esame di maturità, prevedeva il superamento di una prova scritta (tema) di difficoltà uguale a quella richiesta dal ministero della pubblica istruzione negli esami di maturità, un questionario di cultura generale, tecnica, professionale, integrato con risposte a domande a schema libero (20 per cento sul totale dei quesiti proposti);

questo a fattore comune per tutti i partecipanti, poi, a seconda della specializzazione posseduta, si doveva rispondere ad un altro questionario per verificare il livello di conoscenza acquisita nell'ambito dell'impiego e dell'area in cui si operava, lasciando sempre una percentuale pari al 20 per cento alle risposte a schema libero;

con questo sistema si praticava una selezione che vedeva penalizzati il 50 per cento dei partecipanti al concorso in spe;

a mente di quanto esposto è da considerarsi più che ragionevole il riconoscimento del diploma di maturità a tutti coloro che transitavano in spe e provenienti dall'arruolamento volontario in ferma obbligatoria ai sottufficiali in servizio effettivo (così venivano definiti coloro che fino al 1996 rivestivano il grado di sergente dopo la frequenza dei corsi di formazione presso gli istituti militari e arruolati ai sensi della legge 212/83);

purtroppo questo provvedimento, anche se attuato oggi, alla luce dei nuovi meccanismi di reclutamento dei « Marescialli del 2000 », potrebbe ancora non essere sufficiente per prevenire le varie sperequazioni che si potrebbero creare nella categoria sottufficiali, pertanto si auspicherebbe che tale riconoscimento sia attuato il più presto possibile;

i nuovi marescialli del 2000 usciranno dalla scuola allievi sottufficiali delle tre armi con il titolo di studio di « mini laurea » con un corso di due anni, forse tre stando agli ultimi aggiornamenti;

pur ritenendo valide ed apprezzabili le ragioni che faranno beneficiare di tale merito i Neo-marescialli del 2000, questo modo di procedere si ripercuoterà negativamente su tutto l'assetto gerarchico della categoria sottufficiali, perché ne conseguirà un sistematico scavalco da parte di personale che ha pochissimi anni di servizio a discapito dei sottufficiali che hanno invece subito, nel corso della propria carriera, selezioni du-

rissime e altamente selettive, precludendogli, così di fatto, lo sbocco nei gradi apicali della categoria di appartenenza;

a tutto ciò è giusto porre rimedio riconoscendo a chi si è arruolato con la legge 212/83 il diploma di maturità e ritenendo utile, ai fini del credito scolastico, il periodo di servizio prestato per l'accesso al conseguimento di un titolo di laurea breve così come è stato già fatto anche per gli ufficiali che avevano solo il diploma di maturità quinquennale e quadriennale, stipulando delle convenzioni con delle accademie universitarie e istituendo un corso ad hoc per poter conseguire un titolo universitario;

tale convenzione è già stata stipulata con l'università della Tuscia di Viterbo, di Modena, La Sapienza di Roma e il Politecnico di Torino e nulla vieta di poterne fare delle altre con il resto delle università sul territorio, incrementando in tal modo anche l'elevazione culturale, i contributi alle università, l'occupazione giovanile e il recupero di docenti che non trovano collocazione nelle istituzioni scolastiche;

in tal modo si ripristinerebbe un criterio di pari opportunità tra i nuovi arruolati e coloro che sono già in servizio —:

per quali motivi, malgrado si siano pronunciate svariate leggi in merito nel corso dei 18 anni dall'emanazione dell'articolo 52 della legge 212/83 (legge n. 958/86 artt. 14 e 17; decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, capo II, articolo 82, comma 4; legge n. 216/92, decreto legislativo n. 196/95 articolo 39, comma 11) ancora i ministeri citati non hanno emanato il decreto interministeriale utile al riconoscimento sopra enunciato e di rendere noto quali condizioni rendano ostativo tale provvedimento e se si sia mai iniziato l'iter informativo e di raccordo tra i ministeri per i lavori preparatori il decreto;

quali tempi occorranza per la risoluzione del problema e se si sia mai coinvolto

il CoCeR interforze o di forza armata per superare gli ostacoli di varia natura che eventualmente si ripercuoterebbero sul personale militare. (5-07724)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**ALOI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

desta sempre maggior preoccupazione la situazione dei lavoratori socialmente utili della provincia di Reggio Calabria;

lo stato di precarietà, in cui versano i Lsu, non sembra riguardare chi dovrebbe occuparsi dei problemi, che affliggono numerose persone e le relative famiglie;

va ricordato che è imminente la scadenza del contratto di lavoro, termine che, inevitabilmente, genera, nei soggetti interessati, una vera e propria comprensibile angoscia;

non poche sono state le iniziative, anche di clamorosa protesta, adottate dai Lsu per sensibilizzare l'opinione pubblica, oltre chi dovrebbe occuparsi di questo delicato argomento —:

quali siano le iniziative che il Ministro interrogato intenda assumere, per evitare che tale preoccupante situazione diventi ancor più grave e possa, pericolosamente degenerare in forma di sempre maggiore disperata protesta. (4-29574)

**ALOI.** — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

bisogna, purtroppo, constatare che l'organico dei magistrati e dei giudici del distretto di Reggio Calabria rischia di ri-

trovarsi numericamente insufficiente, rispetto alle esigenze prospettate dai carichi tuttora pendenti;

nessun magistrato, neanche di prima nomina, intende, infatti, chiedere l'assegnazione, seppur per brevi periodi di tempo, nella città calabrese;

questa situazione è particolarmente grave, se si pensa che, sia sul fronte civile che penale, la domanda di giustizia, di celerità dei processi è, particolarmente a Reggio Calabria, sempre maggiore, e, non da poco tempo, raramente accolta e soddisfatta —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, per evitare che Reggio diventi un'infelice oasi dell'inefficienza giudiziaria per mancanza di magistrati e di giudici, preda del disordine e della inquietante minaccia della criminalità organizzata e comune. (4-29575)

**MANZONI.** — *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il cittadino italiano Toma Filippo, nato a Venaria (Torino), residente in Brindisi, trovasi detenuto a Eastchurch in Inghilterra, con n. di matricola CX4279, per essere stato ivi condannato, nel 1998, a tre anni di reclusione per reati connessi allo spaccio di droga;

detta condanna è definitiva perché il giudizio di appello si è da tempo concluso con la conferma della precedente sentenza;

il 4 agosto del 1999, il Toma, per essere vicino ai suoi figli e familiari, tutti residenti in Brindisi, inoltrò domanda tramite i competenti uffici consolari italiani in Inghilterra, per ottenere di scontare la restante pena in Italia;

non è dato sapere se la domanda, per il completamento del previsto iter burocratico, sia stata mai trasmessa dagli uffici consolari italiani alla direzione generale affari penali — ufficio II — del ministero della giustizia, ovvero se questi uffici, per